

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 29-03-21

Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTA.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli Agostino-Antonio	P	Portesi Sauro	P
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaoli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	10
In carica	n.11	Assenti	n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011

(conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;

- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto

come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 08/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012., il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 7.000,00.;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 97.151,73;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dagli uffici per l'esercizio 2021/2022/2023;

Ritenuto necessario che al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, di confermare l'aliquota stabilita nel 2017 e la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 7.000,00. euro;

Dato atto che:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente¹;
- b) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

¹ Questa soluzione applicativa è più aderente allo spirito della norma volto a salvaguardare il criterio di progressività del sistema tributario.

Quantificato presuntivamente in € 97.151,73 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle somme riscosse nel 2020;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n.10 ;

Astenuti: n. /;

Favorevoli: n. 10 ;

Contrari: n./ ;

DELIBERA

1. di richiamare la parte narrativa in premessa a far parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di confermare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 08/08/2013., esecutivo come di seguito indicato:

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 7.000,00.;

3. Di quantificare presuntivamente in € 97.151,73 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota e dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quiquies*, del d.L. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

Con separata votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n.10;

Astenuti: n. ./;

Favorevoli: n. 10 ;

Contrari: n. ./;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTA.
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 17-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 17-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	
F.to Vergari Fabrizio	
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Minardi Raffaella	F.to Tempestilli Agostino-Antonio

=====

Prot. N. Approvata Li 03-05-21

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO

=====

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 03-05-21.

- é divenuta esecutiva il giorno:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to GASPARRI ENRICO

=====

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO

=====